CHISOLA VOLLEY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 27/01/2024

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 21:00, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
- 2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

ZAGO VALTER GIRAUD SABRINA DABBENE MARCO **ROTA ANTONELLA ZANELLA UGO** DALLA GUARDA ROBERTO **GALLY ALESSIA** CAMOLETTO STEFANIA DEBORA **BERTRONE DAVIDE BERTRONE FABIO VURRO DANIELE NICOLOSI FABIO VIBERTI LORENZO ASTEGIANO MATTEO** MILANESIO SIMONE

PRESIDENTE ZAGO VALTER

SEGRETARIO GIRAUD SABRINA

Sabrina Grand

RICOTTA ANDREA

NARDOIANNI LUCIANO

ALLASIA ERMES

BOZZONE RICCARDO

SANTARCANGELO MARTINA

BOLLEY ALLESSANDRA

BOLLEY BENEDETTA

VIOTTO SILVIA

MAZZARINO SALVATORE

CASTELLANO SARA

SAVINO GIULIA

PORRO CHIARA

POMERO ALICE

ROCCATI VANESSA

CANALE ELEONORA

PRELATO ALESSANDRA

Moderan hurs
Moderan hurs
Moderan hurs
Mincho Bosser
Southerland Kotha

Separan Mesons

July Son

Staffeword

Vanera Roccoti

Alexande Rell

Segretary Construction of the Construction of

PRESIDENTE ZAGO VALTER

SEGRETARIO GIRAUD SABRINA

Sabrina Gerand

E così complessivamente n. 26 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza ZAGO VALTER, che chiama alle funzioni di Segretario GIRAUD SABRINA.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente ZAGO VALTER per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

1) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

A tal fin si propone di modificare l'articolo

Art. 2

OUNOT 16

Con la seguente formulazione:

1. L'Associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina della Pallavolo e alle discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

2) possibilità di svolgere anche **attività diverse da quelle sportive**, purché secondarie e strumentali.

Sul punto si propone di modificare l'art. 2

con

L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà

PRESIDENTE ZAGO VALTER

SEGRETARIO GIRAUD SABRINA

Saprena Gurand

altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Rispetto alla disciplina dell'incompatibilità si rende necessario modificare l'articolo

Art. 8

Con

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote 1. associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale rappresentante lo statuto previgente con le modifiche apportate sopra evidenziate.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, 1) essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale "Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto", essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;
- trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

SEGRETARIO GIRAUD SABRINA

Sobana Grava

PRESIDENTE ZAGO VALTER with

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 22.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



SENTE PROPERTY OF THE PROPERTY

PRESIDENTE ZAGO VALTER

SEGRETARIO GIRAUD SABRINA

Sabrina Gurand

Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del _27_/_01_/_2024_ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHISOLA VOLLEY **STATUTO**

ASSOCIAZIONE SPORTIVA **DILETTANTISTICA CHISOLA VOLLEY**

STATUTO



Art. 1- L'associazione non riconosciuta denominata POLISPORTIVA CHISOLA VOLLEY Con sede legale in Torino, Via Bardonecchia n. 190 e sede operativa in : Candiolo ,Via Roma n° 12 – Castagnole P/te, Via Roma N° 2 Vinovo ,Piazza Rey n° 1 - None Palazzo Comunale Via Brignone n°1 Piobesi T/se, Via xxv Aprile n°6

Costituita il 11 Settembre 2000 con atto 5867/1 è retta dal seguente statuto

.Art. 2 L'associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della

Art. 21 associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attivita sportiva della Pallavolo ed in generale di qualsiasi sport praticabile sia a livello amatoriale che agonistico, e, a talfine, può partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alladiffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, così contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine l'associazione potrà inoltre svolgere l*attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive costruire e/o far costruire nuovi impianti sportivi abilitati alla pratica della pallavolo e di tutti gli altri sport, rivolti ai giovani in particolare. L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.

Art. 3 - L'associazione potrà procedere alla propria affiliazione alla FIPAV e ad altre organizzazioni

e Federazioni sportive dietro delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 — L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni tornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 — l'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati

tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la

All'associazione potranno altresì aderire atleti che potranno anche non associarsi, manifestando

per iscritto tale loro decisione, ed in tal caso potranno partecipare alle assemblee dell'associazione senza diritto di voto e con solo diritto di essere sentiti o consultati. I soci atleti saranno esonerati dal pagamento della quota

Art. 6 — L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da

essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 7 — Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti. Art. 8 — Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari. I tondatori sono quelli che hanno partecipato alla Costituzione dell'associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati. Gli associati sono obbligati ai versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 30 settembre di ogni anno. Ove in regola con tale

Commentato [S1]: Art. 1 -L'associazione non riconosciuta denominata A.S.D. CHISOLA VOLLEY Con sede legale in Candiolo, piazzale della Resisten e sede operativa in: Candiolo, Piazzale della Resistenza

Commentato [S2]: L'Associazione promuove l'eserc in via stabile e principale dell'organizzazione e gestior attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle riconducibili alla disciplina della Pallavolo e all discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportiv Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà d ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportiv convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo avvicinare il maggior numero di persone all'Associazio Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri. L'associazione può svolgere anche altre attività divers da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreativ che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e d crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazio notrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazior culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in gen nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ris per i propri associati. Lo svolgimento di attività diversi quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo è subordinato alla circostanza che si qualifichino com attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive





rsamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. Gli atleti tesserati

a non associati non possono partecipare all'assemblea con voto deliberativo.

Art 9 — Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica uando l'associatio presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesì prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia nocrosi in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che sordano incorporatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

endano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea facendosi carico, il ricorrente, delle spese di convojne; il ricorso — che sospende a delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del asferimento a causa del decesso del socio.

10- Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il Consiglio Direttivo,

associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

11 — L'assemblea è la riunione in torma collegiale degli associati fondatori, ordinari ed atleti.

a convocazione dell'assemblea ordinaria dorrà avvenire mediante affissione all'albo della società, presso la sede legale e tutte e sedi operative, di comunicazione con indicazione dei punti da trattare all'ordine del piano; la comunicazione dovrà

wenire, inderogabilmente, almeno 10 gg. prima della data fissata per l'assemblea.

a convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà avvenire solo a mezzo di raccomandata da inviare al domicilio del socio, indicato nel convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà avvenire solo a mezzo di raccomandata da inviare al domicilio del socio, indicato nel convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà avvenire solo a mezzo di raccomandata da inviare al domicilio del socio, indicato nel convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà avvenire solo a mezzo di raccomandata da inviare al domicilio del socio, indicato nel convocazione dell'assemblea. La convocazione de

A assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità ssociativa.

esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno e l'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla usar dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del casglo Direttivo. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. Ogni partecipante assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare assemblea da altro associato purchè munito di delega scritta: ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

12 — L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è

ocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

assemblea riunita in via ordinaria:

Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;

Nomina per elezione —a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.

Nomina per elezione — a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.

3 — L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati più uno aventi di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad ele modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove geno la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano i a maggioranza relativa dei Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza di due terzi dei vott spettanti a gi associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se ottiene il favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere solo se sesso deve essere messe a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo di argantire la massima diffusione.

e di garantire la massima diffusione.

Commentato [S3]: Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.





Art. 14 – Il presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i medesimi

esponenti, dura in carica fino a revoca o dimissioni volontarie, rappresenta l'associazione e ne

manifesta la volontà, ed è rileggibile.

se dimissioni volontarie da parte del Presidente, anche se non accettate dal Consiglio producono automatica decadenza della reportesentanza dell'associazione, trasferendo in modo automatico tutti i poteri di ordinaria, straordinaria amministrazione e di appresentanza verso i soci, al Vice

Presidente in carica.

Nei caso in cui anche il Vice Presidente fosse dimissionario, la carica pro-tempore di Presidente

иетта assunta dal Consigliere di età anagrafica più elevata.

Terra assuma ual comsignere uneta anagranica più elevata.

Art. 15 — Il vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo, dura in carica due armi. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei, ed assume la carica di Presidente a tutti gli effetti

volontarie del Presidente

Art. 16 — Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri; e ne 'anno parte: il Presidente dell'associazione che lo presidede, il Vice Presidente; tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario, il Tesoriere.

et volta in volta dall'assemblea), il Segretario, il Lesoriere.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Amua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario la sottoporre all'assemblea. Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare le riunione del Consiglio ed a fissare snecifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei oamponenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi la metà più uno deisuoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. Al Presidente, in caso di votazione a pari voti favorevoli e sfavorevoli su qualunque

argomento all'ordine del giorno, spetterà la decisione ultima con doppio voto espresso.

Let 17 – Il segretario ed il Tesoriere nominati dal Consiglio durano in carica finchè vige il consiglioche li hanno nominati. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Att. 18 – I titolari degli organi associati decadono:

per dimissioni;

per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

ma revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

👫 19 – La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla

Federazione Italiana Pallavolo ed a tutte le altre organizzazioni alle quali l'associazione aderisce

Esperance Italiana Pallavolo ed a tutte le altre organizzazioni alle quali l'associazione aderisce.

Al 20 – Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziato da sottoporre all'approvazione membrane. Ogni associato in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.

In bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto las situazione patrimoniale ed en confronti degli associazione, nel rispetto dei principi di essere a nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al esperano e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato che potrà farsi coadiuvare da enti e/o professionisti esterni.

Il 10 – Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede a riunioni degli atleti/e- ove vi siano le condizioni, dei tecnici e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od menodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti lor riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il presidente custodisce i delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla

per il costante aggiomamento degli atti federali.

1 22 — tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno

noste a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato



dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli

Art. 23 – Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio Inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giomi dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 24 – In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Comitato provinciale della federazione Italiana Pallavolo.

Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 36 e ss. Del Codice Civile.

Art. 26 – Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione Nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Siatuto è stato approvato dall'associazione nella riunione dell'assemblea straordinaria del 3007/2002.



Allegab 2000 de N° 111 sene 3 registrolo a Roucodiete il 06/3/24

A FUNZIONARIO

Selecto To

OninoT 16



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHISOLA VOLLEY

STATUTO

Art. 1 – L'associazione non riconosciuta denominata A.S.D. CHISOLA VOLLEY

Con sede legale in Candiolo, Piazzale della Resistenza e sede operativa in:

Candiolo, Piazzale della Resistenza.

Costituita il 11 settembre 2000 con atto 5867/1 è retta dal seguente statuto

Art. 2 - L'associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle

riconducibili alla disciplina della Pallavolo e alle discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in

particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni

e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il

maggior numero di persone all'Associazione.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri

organismi similari sia nazionali che esteri.

L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente

esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e

重 crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e

gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e

nicreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo

svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato

alla circostanza che si qualifichino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.

Art. 3 – L'associazione potrà procedere alla propria affiliazione alla F.I.P.A.V. e ad altre organizzazioni e

Federazioni sportive dietro delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 L'associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni tornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – l'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad associare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

All'associazione potranno altresì aderire atleti che potranno anche non associarsi, manifestando per iscritto tale loro decisione, ed in tal caso potranno partecipare alle assemblee dell'associazione senza diritto di voto e con solo diritto di essere sentiti o consultati. I soci atleti saranno esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

- **Art. 6** L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
- **Art. 7** Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
- Art. 8 Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche



nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art 9 – Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea facendosi carico, il ricorrente, delle spese di convocazione; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa del decesso del socio.

Art. 10 – Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 11 – L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari ed atleti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire mediante affissione all'albo della società, presso la sede legale e tutte le sedi operative, di comunicazione con indicazione dei punti da trattare all'ordine del piano; la comunicazione dovrà avvenire, inderogabilmente, almeno 10 gg. prima della data fissata per l'assemblea.

La convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà avvenire solo a mezzo di raccomandata da inviare al

contenere tutti i punti all'ordine del piano.

Di Di Managaria

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno e l'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 12 – L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
- Nomina per elezione a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati più uno aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengano la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal

Segretario.

Copia dello stesso deve essere messe a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 14 – Il presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i medesimi componenti, dura in carica fino a revoca o dimissioni volontarie, rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà, ed è rileggibile.

Le dimissioni volontarie da parte del Presidente, anche se non accettate dal Consiglio producono l'autòmatica decadenza della rappresentanza dell'associazione, trasferendo in modo automatico tutti i poteri di ordinaria, straordinaria amministrazione e di rappresentanza verso i soci, al Vice Presidente in carica.

Nel caso in cui anche il Vice Presidente fosse dimissionario, la carica pro-tempore di Presidente verrà assunta dal Consigliere di età anagrafica più elevata.

Art. 15 – Il vice Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei, ed assume la cerica di Presidente a tutti gli effetti in caso di dimissioni volontarie del Presidente.

Art. 16 – Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri; e ne fanno parte: il Presidente dell'associazione che lo presiede, il Vice Presidente; tre o più consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il Segretario, il Tesoriere. I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea. Le riunioni del consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Presidente, in caso di votazione a pari voti favorevoli e sfavorevoli su qualunque argomento all'ordine del giorno, spetterà la decisione ultima con doppio voto espresso.

17 – Il segretario ed il Tesoriere nominati dal Consiglio durano in carica finché vige il consiglio che li nominati. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

♣₶ 18 – I titolari degli organi associativi decadono:

- Per dimissioni;
- Per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
- la revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.
- 19 La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione Italiana Pallavolo ed a tutte le altre organizzazioni alle quali l'associazione aderisce.
- 20 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato che potrà farsi coadiuvare da enti e/o professionisti esterni.
- Art. 21 Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede a riunioni degli atleti/e ove vi siano le condizioni, dei tecnici tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il presidente custodisce i metali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV, per il costante aggiornamento degli atti

federali.

Art. 22 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati.

Art. 23 – Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.

Art. 24 – In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Comitato provinciale della federazione Italiana Pallavolo.

Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 36 e ss. Del Codice Civile. Art. 26 – Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione dell'assemblea straordinaria del 27 gennaio 2024.

Direttivo A.S.D. Chisola Volley

Presidente: Dabbene Marco

Vice Presidente: Zanella Ugo

Segretaria: Rota Antonella

Tesoriere: Zago Valter

Consigliere: Dalla Guarda Roberto

Consigliere: Anteghini Barbara

Consigliere: Giraud Sabrina

Consigliere: Cosso Irene

Consigliere: Roberto Giorgio